

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983

Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1991¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 settembre 1992

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993

(Stato 8 maggio 2019)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di un'unione più stretta fra i suoi membri;

considerando che, per ragioni d'equità e di solidarietà sociale, è necessario preoccuparsi della situazione delle vittime di reati violenti intenzionali che hanno subito pregiudizi al corpo o alla salute nonché di coloro che erano a carico di vittime decedute in seguito a tali atti;

considerando che è necessario introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in favore di queste vittime da parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi tali reati, segnatamente per i casi in cui l'autore del reato sia ignoto o privo di mezzi;

considerando che è necessario stabilire disposizioni minime nell'ambito in questione; vista la Risoluzione (77) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime di reati,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Principi fondamentali

Art. 1

Le Parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie per l'applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione.

Art. 2

(1) Se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire:

- a) coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale;
- b) coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto.

(2) Il risarcimento di cui nel paragrafo 1 precedente è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito.

Art. 3

L'indennizzo è accordato dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato:

- a) ai cittadini degli Stati Parti alla presente Convenzione;
- b) ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.

Art. 4

Il risarcimento copre, secondo il caso, almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti.

Art. 5

Il sistema di risarcimento può stabilire, all'occorrenza, per l'insieme o per gli elementi dell'indennizzo, un limite superiore oltre il quale e una soglia minima sotto la quale non è versato alcun risarcimento.

Art. 6

Il sistema di risarcimento può fissare un termine entro il quale devono essere presentate le richieste di risarcimento.

Art. 7

Il risarcimento può essere ridotto o soppresso tenuto conto della situazione finanziaria del richiedente.

Art. 8

(1) Il risarcimento può essere ridotto o soppresso a causa del comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in relazione con il danno causato.

(2) Il risarcimento può anche essere ridotto o soppresso se la vittima o il richiedente è implicata(o) nella criminalità organizzata o appartiene a un'organizzazione dedita a reati violenti.

(3) Il risarcimento può parimenti essere ridotto o soppresso nel caso in cui una ripara-
zione totale o parziale fosse contraria al senso di giustizia o all'ordine pubblico.

Art. 9

Al fine di evitare un doppio risarcimento, lo Stato o l'autorità competente può imputare sul risarcimento accordato oppure richiedere alla persona indennizzata qualsiasi somma, relativa al pregiudizio, ricevuta dall'autore del reato, dalla sicurezza sociale, da un'assicurazione o proveniente da qualsivoglia altra fonte.

Art. 10

Lo Stato o l'autorità competente può essere surrogato(a) nei diritti della persona indennizzata sino a concorrenza della somma versata.

Art. 11

Le Parti si impegnano a prendere i provvedimenti adeguati affinché informazioni concernenti il sistema di risarcimento siano a disposizione degli eventuali richiedenti.

Titolo II **Cooperazione internazionale**

Art. 12

Salva l'applicazione degli accordi bilaterali o multilaterali di mutua assistenza conclusi tra Stati contraenti, le autorità competenti delle Parti devono accordarsi mutuamente, a richiesta, la massima assistenza possibile nell'ambito coperto dalla presente Convenzione. A tal fine, ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande d'assistenza e di darvi seguito e ne informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

Art. 13

(1) Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) del Consiglio d'Europa è tenuto a informare in merito all'applicazione della presente Convenzione.

(2) A tal fine, ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni informazione utile concernente le proprie disposizioni legislative o regolamentari inerenti alle questioni coperte dalla Convenzione.

Titolo III

Clausole finali

Art. 14

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 15

(1) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.

(2) Per ciascuno Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

Art. 16

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa² e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in Comitato.

(2) Per gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 17

(1) Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il o i territori ai quali s'applica la Convenzione.

(2) Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore rispetto a detto territorio il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

(3) Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, mediante notifica

² RS 0.192.030

al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese seguente a un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 18

(1) Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve.

(2) Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

(3) La Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigere che un'altra Parte applichi tale disposizione; tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Art. 19

(1) Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo a un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 20

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a) ciascuna firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15, 16 e 17;
- d) qualsiasi altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1983, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'8 maggio 2019³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania*	26 novembre	2004	1° marzo	2005
Austria*	30 agosto	2006	1° dicembre	2006
Azerbaijan	28 marzo	2000 A	1° luglio	2000
Belgio	23 marzo	2004	1° luglio	2004
Bosnia e Erzegovina	25 aprile	2005	1° agosto	2005
Ceca, Repubblica*	8 settembre	2000	1° gennaio	2001
Cipro*	17 gennaio	2001	1° maggio	2001
Croazia	4 luglio	2008	1° novembre	2008
Danimarca ^a	9 ottobre	1987	1° febbraio	1988
Estonia	26 gennaio	2006	1° maggio	2006
Finlandia	15 novembre	1990	1° marzo	1991
Francia*	1° febbraio	1990	1° giugno	1990
Germania*	27 novembre	1996	1° marzo	1997
Liechtenstein	17 dicembre	2008	1° aprile	2009
Lussemburgo	21 maggio	1985	1° febbraio	1988
Norvegia	22 giugno	1992	1° ottobre	1992
Malta	3 marzo	2015	1° luglio	2015
Montenegro	19 marzo	2010	1° luglio	2010
Paesi Bassi ^b	16 luglio	1984	1° febbraio	1988
Portogallo	13 agosto	2001	1° dicembre	2001
Regno Unito	7 febbraio	1990	1° giugno	1990
Isola di Man	1° giugno	1995	1° giugno	1995
Romania	15 febbraio	2006	1° giugno	2006
Slovacchia*	12 marzo	2009	1° luglio	2009
Spagna*	31 ottobre	2001	1° febbraio	2002
Svezia	30 settembre	1988	1° gennaio	1989
Svizzera	7 settembre	1992	1° gennaio	1993

* Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d'applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati partecipanti relative alle autorità competenti, conformemente all'art. 12).

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Queste possono essere consultate sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non si applica alle Isole Faroe né alla Groenlandia.

^b La Conv. si applica al Regno in Europa

³ RU 1993 1152, 2005 1149, 2007 1371, 2010 939, 2014 637 e 2019 1561.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

